



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

per i Circondari dei Tribunali di Spoleto e Terni



N. SIUS 2024/6258

ORDINANZA N° 2025/169



IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 29.10.2024, sentiti P.M. e difesa, la seguente

ORDINANZA

Letto il reclamo n. SIUS 2024/6258 presentato nell'interesse di  detenuto presso la Casa Circondariale di Terni in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte Appello Napoli in data 8.10.2021, con il quale la difesa dell'interessato si duole del rigetto, oppostogli dall'amministrazione penitenziaria, a fargli svolgere colloqui intimi con la compagna convivente , senza controllo a vista del personale di polizia penitenziaria, come ormai consentito dopo la sent. Corte Cost. n. 10/2024; tenuto conto del parere favorevole del P.M. all'accoglimento del reclamo;

OSSERVA

La difesa di  si lamenta, nel reclamo - istanza presentato al magistrato di sorveglianza, dei contenuti del provvedimento di rigetto in data 29.10.2024 emesso dalla Direzione della Casa Circondariale di Terni rispetto alla richiesta del detenuto di svolgere colloqui intimi con la propria partner. Nel reclamo si dice che, trascorsi a ottobre circa dieci mesi dalla pronuncia della Corte Costituzionale, la mera attività prodromica all'esecuzione, posta in essere dall'istituto penitenziario, a fronte dell'obbligo preciso di consentire al condannato l'esercizio di un proprio diritto, si appalesa del tutto inadeguata. Pur nel silenzio sul punto del rigetto della Direzione, si aggiunge che l'esecuzione penale per reati anche di 4 bis da parte dell'interessato non appare al difensore come ostativa alla concessione dei colloqui intimi, per come chiarito dalla stessa Consulta. Anzi, tale possibilità concretizzerebbe quel desiderio di genitorialità che a lungo  ha coltivato con la compagna, anche attraverso percorsi di procreazione medicalmente assistita, cui più volte ha chiesto di poter avere accesso.

Al reclamo - istanza sono allegate copie dell'istanza presentata dall'interessato alla Direzione e del rigetto emesso dal Direttore della Casa Circondariale di Terni il 28.09.2024, in cui in sostanza si afferma che la Direzione ha tempestivamente intrapreso iniziative idonee all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale procedendo ad un sopralluogo per individuare locali idonei, ma si ricorda che le difficoltà economiche e strutturali conseguenti ad una simile pronuncia, e la necessità di equo bilanciamento tra diritti e di attendere istruzioni dagli Uffici superiori, conducono al rigetto dell'istanza, pur assicurando una attuazione in tempi brevi.

L'istituto penitenziario, su richiesta istruttoria in tal senso formulata dal magistrato di sorveglianza, ha

fatto pervenire una breve relazione comportamentale relativa all'interessato, in cui si dà atto che lo stesso è inserito nel circuito Alta Sicurezza in relazione alla tipologia di reati in espiazione, anche di 4 bis ord. penit., serba condotta regolare, presta attività lavorativa presso la cucina detenuti AS con impegno e dedizione che sono risultati riscontrati dall'Encomio riconosciutogli a dicembre 2024. Si documentano pure costanti contatti consentiti con i componenti della famiglia, tra i quali è citata l'attuale compagna.

Con la medesima nota la Direzione, in data 25.01.2025, reitera i contenuti del provvedimento di rigetto, indica quale area, prossima alla attuale "area verde", è stata immaginata come luogo idoneo alla collocazione di due blocchi abitativi prefabbricati il cui accesso, in sicurezza e riservatezza, potrebbe avvenire con un percorso del tutto simile a quello attuale che consente l'accesso ai colloqui visivi ordinari, con progetto già sottoposto al vaglio di una ditta specializzata, che ha trasmesso un preventivo di spesa e suggerito alcune modifiche. Si aggiunge che il DAP³⁸ ha costituito un gruppo di lavoro composto da membri esperti che ha richiesto anche alla Direzione di fornire notizie circa le possibili modalità di attuazione, e l'istituto ha riscontrato la richiesta già nella Primavera 2024. Non si citano però tempistiche per gli eventuali esiti di tali lavori.

Il reclamo dell'interessato può essere accolto nei termini⁴ che di seguito si diranno.

Il 26.01.2024 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2024 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie."

La Consulta, pur nella consapevolezza "dell'impatto" che la decisione "è destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo che sarà necessario", ha ritenuto ormai indifferibile l'intervento assunto, essendo l'esercizio dell'affettività riconosciuto come espressione della dignità della persona.

In tal senso, pur facendo salva la possibilità che il legislatore disciplini la materia stabilendo modalità e condizioni diverse, ha ritenuto che "almeno nelle more dell'intervento del legislatore" l'amministrazione delle giustizia, "in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti" sia chiamata a dare "ordinata attuazione" alla decisione, chiamando legislatore, magistratura di sorveglianza e amministrazione penitenziaria, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad "accompagnare una tappa importante del percorso di inveroimento del volto costituzionale della pena".

La Corte Costituzionale, nella pronuncia in oggetto, si diffonde anche nell'elencazione di alcuni profili essenziali per la individuazione degli spazi e la comprensione della portata della sentenza, affermando che:

a) la decisione non riguarda detenuti in regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. penit. e in sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. penit., mentre occorrerà per tutti gli altri detenuti verificare che non vi siano ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina o, per l'imputato, ragioni

giudiziarie, che siano ostative;

b) la durata del colloquio deve essere adeguata all'obbiettivo di consentire un'espressione piena dell'affettività;

c) le visite devono svolgersi in modo non sporadico e in luoghi appropriati (se possibile in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti in modo da consentire la preparazione e consumazione di pasti e riprodurre, se possibile, un ambiente domestico, oppure comunque almeno tali da assicurare riservatezza, essendo quindi sottratte al controllo auditivo e visivo del personale di polizia penitenziaria, chiamato a vigilare solo all'esterno, ma anche collocate in modo da preservare allo sguardo degli altri detenuti e delle persone che con loro effettuano colloqui);

d) la visita prolungata dovrà autorizzarsi soltanto con il coniuge, o la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto;

e) il direttore dell'istituto, prima di autorizzare il colloquio, dovrà verificare l'eventuale sussistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio deve avvenire e dovrà verificare la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza;

f) dovrà darsi priorità ai detenuti che non fruiscono di permessi premio.

Di recente la S.C., con la sent. 8/2025, ha confermato l'ammissibilità di un reclamo presentato al magistrato di sorveglianza avverso un provvedimento di rigetto di istanza di colloquio intimo formulata alla Direzione di un istituto penitenziario, in un caso dunque largamente sovrapponibile a quello odierno. Vi si legge infatti che "non può ritenersi che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, avanzata dal detenuto ricorrente, costituisca una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l'esplicito dettato della sentenza citata, solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina», ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato.”.

Per quanto concerne il rigetto emesso dalla Direzione della Casa Circondariale di Terni lo stesso non è in alcun modo personalizzato, e non evidenzia, cioè, profili soggettivi per i quali il colloquio intimo non potrebbe essere concesso al reclamante. Vi si trovano piuttosto elencate criticità organizzative alla luce delle quali non è stato possibile, sino ad oggi, consentire a nessun detenuto ristretto presso quell'istituto penitenziario di fruire dei colloqui intimi con il partner. Nella nota si citano alcune azioni prodromiche all'attuazione svolte negli scorsi mesi, ma poi si aggiunge che si è in attesa delle determinazioni degli uffici superiori, e non si ritrova alcuna calendarizzazione dei passaggi successivi da compiersi.

Per altro non risulta concretamente iniziata alcuna attività di costruzione, o anche solo di approntamento, di locali.

Il magistrato di sorveglianza di Spoleto, nell'esercizio delle proprie iniziative di vigilanza ex art. 69 ord. penit., aveva già trasmesso alla Casa Circondariale di Terni una nota, inviata per opportuna conoscenza anche al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, al Provveditorato Toscana – Umbria

dell'Amministrazione penitenziaria e al Direttore dell'Uepe, in data 5.02.2024, in cui, premessi cenni ai contenuti essenziali della sent. Corte Cost. 10/2024, richiedeva di far conoscere al magistrato di sorveglianza quali iniziative si intendessero "intraprendere per dare attuazione alla decisione della Corte Costituzionale, nelle more di un intervento legislativo, in particolare segnalando come siano individuabili, all'interno dell'istituto penitenziario di Terni, spazi da adibire agli scopi individuati dalla Consulta, anche all'esito di eventuali attività di ristrutturazione/adattamento."



All'esito dell'intervento della Corte Costituzionale, infatti, appare evidente come si impongano azioni attuative concrete, anche nel tempo in cui una modifica normativa non intervenga, e che questo fosse nelle intenzioni della Consulta è deducibile dalle chiare motivazioni della sentenza, che ne affida l'attuazione in primo luogo all'amministrazione penitenziaria, per altro facendo un espresso riferimento non soltanto ai suoi gangli centrali, ma anche a quelli periferici, e dunque anche alle singole Direzioni.

E' indubbio infatti che, a seconda delle caratteristiche strutturali di ciascun istituto penitenziario, si possano ipotizzare soluzioni differenti, anche con tempistiche diverse di approntamento.

Il tempo concesso all'istituto penitenziario di Terni per la concreta attuazione della pronuncia supera allo stato l'anno dalla sentenza della Corte Costituzionale, e quasi un anno è decorso anche dalla segnalazione trasmessa alla Direzione in tal senso dal magistrato di sorveglianza lo scorso 5 febbraio 2024.

Sotto il profilo soggettivo, d'altra parte, è necessario che pure il magistrato di sorveglianza valuti il rigetto della Direzione. Dalla documentazione acquisita non emergono profili di contrasto con le indicazioni deducibili dalla normativa, per come integrata dalla pronuncia della Consulta.

Il reclamante è un detenuto per una pena definitiva, nel circuito alta sicurezza (è la stessa Corte Costituzionale ad affermare: "(q)uanto ai detenuti per reati cosiddetti ostativi, in linea di principio non sussistono impedimenti normativi che precludano l'esercizio dell'affettività intra moenia, posto che l'ostatività del titolo di reato inerisce alla concessione dei benefici penitenziari e non riguarda le modalità dei colloqui"), non dunque né al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. penit., né al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis ord. penit. Lo stesso svolge ordinariamente colloqui visivi con la propria compagna, che non sono sottoposti a provvedimenti di ascolto e registrazione, serba una condotta in tutto regolare, senza che si evidenzino comportamenti disciplinarmente rilevanti dai quali possa trarsi la convinzione di un rischio di strumentalizzazione a fini illeciti del colloquio richiesto (in questo senso restrittivo sembra doversi leggere il richiamo della Corte Costituzionale all'eventuale presenza di sanzioni disciplinari, non trattandosi di istituto che è possibile attrarre nell'ambito della premialità), e non fruisce, almeno allo stato, di esperienze di permesso premio.

Dall'istruttoria così svolta, sembra al magistrato di sorveglianza che debba accogliersi il reclamo di  poiché dal rigetto della Direzione della Casa Circondariale di Terni deriva un grave ed attuale pregiudizio all'esercizio del diritto all'affettività del condannato, declinato in particolare attraverso la possibilità di accedere a colloqui intimi con la propria compagna convivente  da riconoscersi in assenza di concrete ragioni di sicurezza o di altro tipo, per come indicate dalla sentenza della Corte Cost. 10/2024, che lo impediscano.

Dall'accoglimento del reclamo, deriva l'ordine alla Casa Circondariale di Terni di provvedere con la

massima urgenza, a fronte del tempo trascorso dall'istanza dell'interessato, all'approntamento di spazi idonei nei quali il colloquio intimo possa svolgersi, avendo particolare cura ad individuarlo secondo i parametri indicati dalla Consulta, e tenendo comunque presente che la Corte Costituzionale, nel suo riferimento ad una attuazione ordinata della pronuncia, suggerisce che la stessa possa avvenire attraverso soluzioni anche temporanee, che progressivamente lascino spazio ad altre più strutturate e complesse da realizzare. Ciò significa che, nei tempi stringenti che sarà necessario indicare con il provvedimento oggi emesso, dovrà darsi certa attuazione potendo anche individuarsi spazi idonei da adattare all'interno della struttura penitenziaria, con garanzie minime di riservatezza, e dunque senza controllo da parte del personale di Polizia penitenziaria, da preservarsi in ogni caso, per lo svolgimento del colloquio, in vista della realizzazione, ove non possibile in tempi così stretti, di strutture da collocare nei pressi dell'area verde, come nei progetti indicati dalla Direzione.

P. Q. M.

ACCOGLIE

Parzialmente il reclamo di  come sopra generalizzato, e per l'effetto

DISPONE

Che all'interessato, disapplicata sul punto ogni eventuale disposizione amministrativa confliggente, sia consentito di svolgere un colloquio visivo intimo, senza il controllo a vista della Polizia Penitenziaria, negli spazi che saranno allo scopo individuati dalla Direzione della Casa Circondariale di Terni, secondo le indicazioni meglio leggibili nella sent. Corte Costituzionale n. 10/2024 e nelle motivazioni del provvedimento, entro 60 gg. dalla data di comunicazione dell'accoglimento del reclamo.

Si dispone che l'istituto penitenziario renda nota all'Ufficio l'avvenuta esecuzione nei medesimi termini.

Comunicazioni come per legge.

Spoletto, 29.01.2025

IL CANCELLIERE ESPERTO
Patrizia Cesaretti

Il Magistrato di sorveglianza
Fabio Gianfilippi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SPOLETO, 4 FEB. 2025

Il Cancelliere
Patrizia Cesaretti

